

Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione, della cultura
e dello sport
Divisione della formazione professionale

Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del
diploma cantonale di

Esercente

Stato al 31 agosto 2023



Regolamento

concernente gli esami
per l'ottenimento del diploma cantonale di
Esercente

del 31 agosto 2023

Visti:

- la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr);
- la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform);
- il Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR);
- il Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLEAR);

Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 1 Competenze

¹Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), per il tramite della Divisione della formazione professionale (DFP), delega alla Commissione d'esame esercenti (in seguito la Commissione) la vigilanza sulla formazione e sull'organizzazione degli esami per l'ottenimento del Diploma cantonale di esercente;

²La Commissione demanda a GastroTicino l'organizzazione dei corsi per il conseguimento del diploma cantonale di esercente (in seguito il diploma) che abilita all'esercizio della professione, come pure le modalità della formazione continua, come previsto dall'articolo 12 LEAR.

Art. 2 Percorsi formativi

La formazione è distinta in due percorsi:

- a) Diploma cantonale di esercente (formazione di base): gerente
- b) Formazione continua (FC): percorsi creati ad hoc per i gerenti.

La frequenza di questi corsi è obbligatoria per il mantenimento del diploma.

Art. 3 Scopo degli esami

¹L'esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati nel settore e di verificare le attitudini e le conoscenze necessarie alla pratica della professione di gerente.

²I corsi di formazione continua non prevedono esami ma sono attestati da un certificato di frequenza.

Capitolo secondo Commissione d'esame

Art. 4 Composizione della Commissione d'esame

¹L'organizzazione e la gestione dell'esame è affidata alla Commissione, la quale è composta da 5 a 9 membri nominati dalla Divisione della formazione professionale, che designa pure il presidente.

²La scelta dei membri è determinata prevalentemente in funzione delle attività e delle materie d'esame: essi sono scelti tra le personalità competenti nella professione e tra i docenti di corsi riconosciuti per la preparazione agli esami.

Art. 5 Compiti della Commissione

¹La Commissione:

- a) emana la procedura di organizzazione e di gestione degli esami;
- b) fissa la tassa d'iscrizione, la data ed il luogo dell'esame;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) ratifica i compiti d'esame e organizza l'esame stesso;
- e) designa e impegna gli esaminatori;
- f) decide sull'ammissione all'esame;
- g) decide sugli esoneri dagli esami per le materie già acquisite;
- h) decide sul rilascio del Diploma;
- i) tratta le domande e i reclami;
- l) esercita mansioni di vigilanza sull'insegnamento offerto e i relativi esami;
- m) propone modifiche del curriculum formativo offerto;

- n) collabora nella politica d'informazione sugli esami nei confronti del settore;
- o) esamina e discute le relazioni del Presidente della Commissione;
- ²La Commissione d'esame può far capo a consulenze esterne e delegare compiti amministrativi.

Art. 6 Modulo di deliberare

La Commissione può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 7 Vigilanza e pubblicità degli esami

¹Gli esami si svolgono sotto la vigilanza del DECS

²Essi non sono pubblici; in casi particolari, la Commissione può concedere delle deroghe.

Capitolo terzo **Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese**

Art. 8 Pubblicazione

¹Il bando d'esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, di regola due mesi prima dell'esame.

²La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) la tassa d'esame;
- c) il recapito per l'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) il luogo;
- f) la durata.

Art. 9 Tasse

¹I candidati sono ammessi agli esami, previo pagamento della tassa d'esame, il cui importo è definito sulla base del principio della copertura dei costi.

²I candidati che non versano l'importo nei termini prescritti dalla Commissione non sono ammessi all'esame.

³La tassa d'esame è restituita interamente se il candidato non si presenta all'esame per motivi di forza maggiore.

Art. 10 Condizioni d'ammissione alla sessione d'esame

¹Per essere ammessi agli esami tutti i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) dimostrare di avere sufficienti nozioni di lingua italiana;
- b) disporre di un Attestato federale di capacità o titolo equipollente; in difetto di ciò dimostrare di aver lavorato per almeno 5 anni, a tempo pieno, nel settore dell'albergheria e della ristorazione. Fanno eccezione i candidati che intendono esercitare nell'ambito degli agriturismi a condizione che siano in possesso di un diploma di agricoltore, orticoltore, viticoltore e cantiniere AFC.

²Alla domanda di ammissione i privatisti devono allegare tutta la documentazione richiesta dal bando di esame, principalmente:

- a) un riepilogo della formazione compiuta o delle competenze acquisite e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli di studio e la dichiarazione salariale AVS o equivalente.

³Gli allievi dei corsi di formazione per esercenti riconosciuti dalla DFP sono ammessi d'ufficio.

⁴I candidati ricevono comunicazione dell'avvenuta ammissione.

⁵Con l'ammissione i candidati sono informati del relativo Regolamento.

Capitolo quarto **Organizzazione dell'esame**

Art. 11 Competenza

L'esame è organizzato dalla Commissione.

Art. 12 Convocazione

Il programma dell'esame è comunicato all'esaminando 30 giorni prima della data assegnata.

Art. 13 Esclusione

Vengono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che:

- a) infrangono in modo grave la disciplina degli esami;
- b) tentano di ingannare gli esaminatori.

Art. 14 Sorveglianza degli esami, esaminatori

¹Gli esami sono condotti di regola da due o più esaminatori.

²Gli esaminatori sono esclusi dalla conduzione degli esami nei casi di stretta parentela ascendente, discendente e affini o se sono o sono stati superiori o colleghi del candidato.

³Gli esaminatori si attengono alle direttive d'esame emanate dalla Commissione.

Capitolo quinto Svolgimento dell'esame

Art.15 Moduli d'esame e durata

L'esame contempla le seguenti materie:

Modulo 1: legislazione del settore alberghiero e della ristorazione – orale (30 minuti);

Modulo 2: igiene e legislazione sulle derrate alimentari – orale (30 minuti);

Modulo 3: conoscenze professionali generali:

- a) Conoscenze di servizio, accoglienza e bevande – pratico (60 minuti) e orale (45 minuti);
- b) Conoscenze di CCNL, diritto del lavoro e assicurazioni sociali – scritto (90 minuti);
- c) Conoscenze di gastronomia – scritto (60 minuti) e orale (30 minuti).

Art. 16 Valore delle note

¹Le prestazioni sono valutate con le note da 1.0 a 6.0: è ammesso l'uso di mezzi punti.

²Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti: le note inferiori al 4.0 indicano prestazioni insufficienti.

³Se una materia è suddivisa in voci d'apprezzamento, per ciascuna di esse è assegnata una nota secondo la graduatoria delle note.

⁴La nota di materia è la media delle note delle singole voci ed è arrotondata fino a un decimo.

Capitolo sesto Superamento o ripetizione dell'esame

Art. 17 Condizione per il superamento

¹L'esame è superato se la nota di ogni singolo modulo è uguale o superiore a 4.0.

²L'assenza o l'abbandono ingiustificati equivalgono al non superamento dell'esame.

Art. 18 Attribuzione delle note

Il risultato dell'esame è definitivo solo dopo validazione da parte della commissione, di cui agli artt. 3 e segg. del presente regolamento. L'esito finale dell'esame di ogni candidato viene comunicato in forma scritta successivamente alla validazione dei risultati.

Art. 19 Ripetizione degli esami

¹Ogni singola prova non superata potrà essere ripetuta al massimo due volte. In seguito il candidato potrà ripetere ogni singola prova non superata dopo aver effettuato una pratica in Svizzera o all'estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo di cinque anni, a decorrere dall'ultimo esame sostenuto, comprovata da una dichiarazione salariale AVS o equivalente, presso un esercizio pubblico di cui all'art. 7 LEAR.

²Il candidato deve ripetere tutte le materie insufficienti del modulo nel quale non ha ottenuto almeno la nota 4.0.

Capitolo settimo Diploma cantonale di esercente

Art. 20 Diploma cantonale di esercente

¹Per ottenere il Diploma il candidato deve:

- a) aver superato l'esame;
- b) aver svolto un periodo di pratica di 5 mesi.

²Il titolare del Diploma ha il diritto di valersi del titolo cantonale di Esercente.

Art. 21 Mantenimento

¹Il diploma non avrà scadenza, ma verrà richiesta una giornata obbligatoria di formazione continua, ogni 5 anni, ai gerenti in attività, sulle tematiche di attualità per il settore.

²Il termine di 5 anni per dimostrare di aver seguito i corsi di formazione continua per la durata di una giornata (8 unità didattiche UD) inizia a decorrere dall'ottenimento del Diploma.

³Per coloro che hanno ottenuto il Diploma sotto l'egida del precedente regime, il termine di 5 anni inizia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Capitolo ottavo Disposizioni finali

Art. 22 Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni della Commissione d'esame può essere inoltrato reclamo a quest'ultima entro 15 giorni dalle loro notificazioni. Il reclamo deve essere motivato e contenere le richieste del ricorrente.

²Contro la decisione sul reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

Art. 23 Norme transitorie

¹Coloro che, nei 5 anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, hanno sostenuto gli esami senza tuttavia ottenere il Diploma, su richiesta, possono chiedere alla Commissione di riesaminare la propria decisione qualora abbiano ottenuto almeno la nota 4.0 nelle materie di cui all'articolo 15. La Commissione valuta caso per caso.

²La misura si applica ai certificati di capacità definiti dall'articolo 57 della LEAR, secondo il tipo di certificato acquisito. Gli esami di materia, secondo il tipo di certificato acquisito, sono: Tipo II e Tipo 2(attivi)

- 1) Legislazione del settore alberghiero e della ristorazione,
- 2) Igiene e legislazione sulle derrate alimentari.

L'esame è superato se tutti i moduli raggiungono la sufficienza (4.0).

Tipo 1, Tipo 2 e Tipo II (scaduti)

- 1) Legislazione del settore alberghiero e della ristorazione
- 2) Igiene e legislazione sulle derrate alimentari
- 3) Conoscenze professionali generali:
 - a) Conoscenze di servizio, accoglienza e bevande
 - b) Conoscenze di CCNL, diritto del lavoro e assicurazioni sociali
 - c) Conoscenze di gastronomia

L'esame è superato se tutti i moduli raggiungono la sufficienza (4.0).

Pratica non svolta (art. 38 cpv. 2)

- 1) Legislazione del settore alberghiero e della ristorazione,
- 2) Igiene e legislazione sulle derrate alimentari.

L'esame è superato se tutti i moduli raggiungono la sufficienza (4.0).

Art. 24 Diritto applicabile

Per tutti gli aspetti non contemplati nel Regolamento è vincolante il riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, concernente l'esame per l'ottenimento del Diploma cantonale di Esercente, entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino.

Capitolo nono Emanazione

Il presente regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport con risoluzione no. 425 del 5 settembre 2023.

Bellinzona, 31 agosto 2023

La Consigliera di Stato,
Direttrice

Marina Carobbio Guscetti

Il Direttore della Divisione
della formazione professionale

Paolo Colombo